

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI SUCCESSIONI

2016

Indice

1. Che cos'è il nuovo regolamento europeo in materia di successioni?	3
2. Quali materie sono disciplinate dal Regolamento?	3
3. Quali materie non sono disciplinate dal Regolamento?	3
4. A chi si applica il Regolamento?.....	3
5. Quali sono i vantaggi del Regolamento?.....	3
6. Quando entra in vigore il Regolamento?.....	4
7. Che cosa prevede, in sintesi, il Regolamento?	4
8. Esempi pratici.....	4
9. Pianificare la successione	5
10. Osservazioni conclusive	6

1. Che cos'è il nuovo regolamento europeo in materia di successioni?

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (di seguito, il "Regolamento") si occupa di successioni transfrontaliere e chiarisce quali tribunali dei paesi dell'Unione Europea hanno giurisdizione con riferimento all'eredità di un individuo e quale legge tali tribunali dovranno applicare.

2. Quali materie sono disciplinate dal Regolamento?

Il Regolamento disciplina la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e l'accettazione e l'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e introduce il certificato successorio europeo.

Disciplina, quindi, la validità dei testamenti e l'interazione delle regole di omologazione applicabili a soggetti titolari di beni in più di un paese europeo, o residenti o cittadini di un paese europeo ma titolari di beni in un altro.

3. Quali materie non sono disciplinate dal Regolamento?

Le seguenti materie sono ancora disciplinate dalle leggi nazionali:

- chi ha diritto di ereditare e quale porzione dell'eredità spetta ai figli e al coniuge
- le questioni di diritto immobiliare e diritto di famiglia
- le questioni fiscali connesse ai beni oggetto di successione.

4. A chi si applica il Regolamento?

Il Regolamento è applicabile in tutti gli Stati dell'Unione Europea ad eccezione di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca. Di conseguenza le persone che risiedono nei predetti tre paesi non sono soggette alle nuove regole. Tuttavia, i cittadini britannici, irlandesi e danesi che vivono in altri paesi dell'Unione Europea possono beneficiare delle nuove disposizioni.

Il Regolamento ha rilevanza riguardo a qualsiasi soggetto titolare di beni in uno Stato membro dove il Regolamento è applicabile, così come a chi risiedeva abitualmente in tale Stato al momento della morte (o, in alcune circostanze, entro 5 anni dalla morte), indipendentemente dall'ubicazione dei beni.

5. Quali sono i vantaggi del Regolamento?

Le nuove disposizioni facilitano la pianificazione della successione. I cittadini che redigono un testamento hanno ora la possibilità di decidere che la legge del loro paese di cittadinanza sia applicabile a tutta l'eredità, anche se vivono in un altro Stato dell'Unione Europea e hanno beni in paesi diversi.

Anche i cittadini di paesi terzi, che sono titolari di beni in Stati UE (sia che siano o meno residenti in un paese dell'Unione Europea), possono ora optare per l'applicabilità della legge

del loro paese di cittadinanza alla totalità dell'eredità (evitando in tal modo le possibili disposizioni relative al diritto alla quota di legittima applicabili in alcuni Stati europei come Cipro).

6. Quando entra in vigore il Regolamento?

Il Regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015.

7. Che cosa prevede, in sintesi, il Regolamento?

- Regola generale: in base alle nuove disposizioni, sono competenti a decidere sulla successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, che applicheranno le leggi di quello Stato. Ai sensi degli articoli 4 e 21 del Regolamento, l'ultima residenza abituale al momento della morte determinerà la legge applicabile alla successione. Pertanto, la legge del paese di residenza abituale regolerà l'intera successione, inclusi i beni detenuti in tutto il mondo, indipendentemente dalla loro natura e dal fatto che si trovino in un altro Stato dell'Unione Europea o in uno Stato terzo.
- Scelta di legge: tuttavia, i cittadini possono scegliere che la legge del paese di cittadinanza si applichi alla loro successione, sia che sia uno Stato UE o uno Stato terzo. Qualora una scelta di legge sia stata fatta, le regole di rinvio non possono essere applicate, e lo Stato a cui è stata conferita l'autorità di occuparsi della successione non può declinare la competenza. Il testatore può scegliere la legge applicabile alla propria successione in anticipo. Può fare ciò esprimendo la propria scelta nel testamento. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
- Le sentenze sulla successione emesse in uno Stato UE sono automaticamente riconosciute negli altri Stati.
- Il certificato successorio europeo introdotto dal Regolamento consentirà ai cittadini di dimostrare in altri paesi UE di essere eredi, legatari, esecutori del testamento o amministratori della successione.

8. Esempi pratici

- 1) Un cittadino italiano residente a Cipro è proprietario di un appartamento a Roma, un appartamento a Larnaca e un conto corrente in Lussemburgo. Ai sensi del Regolamento, e assumendo che non rediga testamento, le leggi di Cipro (ossia l'ultimo paese di residenza abituale) si applicheranno all'intera successione (due immobili e le somme depositate sul conto corrente). Tale persona può effettuare una scelta di legge nel suo testamento, se desidera che la legge italiana si applichi all'intera successione.

-
- 2) Un cittadino italiano si trasferisce da Milano a Londra per motivi di lavoro per alcuni anni. Acquista un appartamento a Londra ma continua a trascorrere la maggior parte dei weekend e delle vacanze nel suo appartamento di Milano. In tale scenario, è incerto se tale individuo abbia la residenza abituale nel Regno Unito o in Italia. Se non redige testamento ed è considerato residente nel Regno Unito al momento della morte, la successione del suo appartamento di Londra sarà regolata dalla legge inglese e quella dell'appartamento di Milano dalla legge italiana. Se considerato residente in Italia al momento della morte, incertezza e potenziali controversie potrebbero emergere sull'applicabilità della legge italiana alla successione dell'appartamento di Londra (il Regolamento, come sopra evidenziato, non è applicabile nel Regno Unito). Il soggetto potrebbe quindi effettuare una scelta di legge a favore della legge italiana nel testamento ai fini dell'applicazione di quest'ultima all'intera successione, fermo restando che disposizioni della legge inglese potrebbero comunque essere applicabili alla successione dell'appartamento di Londra.

9. Pianificare la successione

Tasse di successione

Come sopra rilevato, il Regolamento non si occupa di questioni fiscali legate alla successione, che restano disciplinate dalle leggi del paese in cui il bene oggetto di successione si trova.

È opportuno valutare attentamente le conseguenze fiscali che potrebbero derivare da un'eventuale scelta di legge effettuata nel testamento. Ad esempio, la normativa fiscale cipriota non prevede alcuna tassa di successione (a differenza di altri paesi quali l'Italia o la Gran Bretagna).

Considerate l'opportunità di effettuare una scelta di legge nel vostro testamento

Fermo quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, potrebbe essere opportuno effettuare una scelta di legge nel vostro testamento in favore della legge del vostro Stato di cittadinanza o dello Stato in cui avete la vostra residenza abituale.

Redigere testamenti in più giurisdizioni

Alla luce delle disposizioni del Regolamento, nell'ipotesi di individui titolari di beni, ad esempio, in Italia e a Cipro, e residenti abituali in uno dei due paesi, potrebbe valere la pena redigere due testamenti separati con riferimento ai beni in Italia e ai beni a Cipro.

Ad esempio, se viene redatto un unico testamento, è probabile che l'originale di tale documento sia necessario in entrambe le giurisdizioni, impedendo pertanto la possibilità di aprire la successione in parallelo nei due paesi. Invece, se vengono redatti due testamenti, la successione può iniziare contemporaneamente nei due paesi.

Tale opzione consente altresì di risparmiare i costi di traduzione in un'altra lingua ed evitare le possibilità di incomprensioni dovute a differenze linguistiche.

10. Osservazioni conclusive

Il Regolamento renderà certamente più semplici in Europa le successioni con implicazioni transfrontaliere. Tuttavia, le disposizioni del Regolamento contengono ambiguità che possono dare luogo a incertezze ed è pertanto consigliabile che individui titolari di beni in più paesi europei siano consapevoli delle questioni che possono emergere e valutino, ad esempio, se una scelta di legge debba essere effettuata con riferimento alla successione del proprio patrimonio.

Il *private client team* dello studio legale Andreas Th. Sofokleous LLC è composto da professionisti di comprovata esperienza nell'assistere clienti nell'ambito di successioni con implicazioni transfrontaliere. Saremo felici di analizzare gli impatti che il Regolamento potrà avere con riferimento a casi concreti e situazioni specifiche.

Avvertenza

Quanto sopra esposto rappresenta solo una sintesi generale delle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012. Il presente memorandum non esaurisce la materia trattata e non costituisce un parere legale. Per dubbi, domande, chiarimenti o approfondimenti su quanto sopra esposto, si prega di prendere contatto con:

Andreas Th. Sofokleous LLC

Avv. Lorenzo Toffoloni

Partner

e l.toffoloni@aslaw.eu

t +357-22763601

